

TI_GERICHTE 52.2020.474 vom 25. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.474

FR: TI_GERICHTE 52.2020.474 du 25 février 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2020.474 del 25 febbraio 2021

Regeste

Commesse pubbliche. Metodo di valutazione delle offerte interpretato e applicato in modo insostenibile

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso e quarta classificata nella graduatoria che ha condotto all'assegnazione della commessa ai primi tre classificati del secondo lotto del concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la relativa decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). La facoltà di impugnare anche le altre due decisioni va ammessa siccome le tre delibere sono dipendenti le une dalle altre per la formazione delle graduatorie finali. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAm). I documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

E. 2

La ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita per carenza di motivazione della decisione impugnata.

E. 2.1

La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1). L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere in

ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).

E. 2.2

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).

E. 2.3

Con ognuna delle decisioni impugnate, la committente ha indicato i tre aggiudicatari e fornito una tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti dalle concorrenti. A ragione l'insorgente critica l'assenza delle note assegnate alle ditte che hanno ottenuto una delibera negli altri lotti. Così come manca una spiegazione del metodo usato per determinare i tre aggiudicatari per ogni zona. La carenza di motivazione può essere ritenuta comunque sanata dinanzi a questo Tribunale, che rivede liberamente fatti e diritto, dato che la committente ha quantomeno fornito le classifiche integrali aggiornate con l'applicazione dei criteri di idoneità rettificati e spiegato il modo di procedere all'attribuzione dei lotti.

E. 3

Secondo l'insorgente, la committente avrebbe violato il suo diritto di essere sentita anche per averle negato ogni accesso agli atti dopo la notifica delle decisioni.

E. 3.1

La facoltà di consultare gli atti discende dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, mentre a livello cantonale tale garanzia è ancorata all'art. 32 LPAm ai sensi del quale chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati preponderanti. Nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione di commesse pubbliche, il diritto di esaminare gli atti assicurato dall'art. 32 LPAm è limitato dall'obbligo dell'autorità di trattare in modo confidenziale le informazioni prescritto dall'art. 5 lett. e LCPubb. Situazioni conflittuali tra il diritto di esaminare gli atti e il diritto dei concorrenti a un trattamento confidenziale delle informazioni fornite all'autorità vanno risolte in base alla ponderazione degli interessi contrapposti (STA 52.2012.4 del 7 maggio 2012 consid. 3.1, 52.2010.397 del 25 novembre 2010 consid. 2.1; Etienne Poltier, *Droit des marchés publics*, Berna 2014, n. 429, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, *Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1191 segg.), fermo restando che una

certa discrezionalità si giustifica di regola unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) . In ogni modo, la tutela della natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti non deve andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso (RtiD I-2013 n. 21).

E. 3.2

Nel caso concreto il committente ha negato alla ricorrente l'accesso alla documentazione concernente la gara. Tale agire non è giustificato e costituisce un ostacolo al diritto di ricorso dell'insorgente. Il diniego assoluto di accedere alle offerte delle concorrenti per tutelare il contenuto confidenziale delle medesime non si giustificava. Il committente avrebbe tuttalpiù dovuto esaminare quali dati presenti nelle offerte meritassero di essere trattati con discrezione. Sia come sia, anche questa violazione può essere sanata in questa sede, in cui la ricorrente ha avuto modo di compulsare gli atti ed esprimersi al riguardo.

E. 4

La ricorrente sostiene che il committente abbia applicato in modo scorretto il metodo annunciato per definire i primi tre classificati per ogni lotto, giungendo a un risultato arbitrario.

E. 4.1

Come esposto in narrativa, le prescrizioni di gara permettevano l'aggiudicazione di un solo lotto a ogni offerente e annunciavano i seguenti criteri per ripartire i lotti a potenziali deliberatari in più zone. Nel caso in cui l'offerente risultasse possibile aggiudicatario di più lotti, sarà il Committente a decidere quale settore assegnargli di fatto senza coinvolgerlo. Trattandosi di una scelta circoscritta esclusivamente a offerte "vincitrici", cioè quelle totalizzanti il punteggio più alto in rigorosa applicazione dei criteri d'aggiudicazione di cui alla pos. 224.100, il Committente deciderà valutando in ordine di importanza: - l'offerta col punteggio più alto (tra quelle giunte prime di quel concorrente); - la zona ("compatibilità" della sede e dell'organizzazione logistica degli offerenti con la zona in palio); e solo subordinatamente eventuali altri aspetti emersi dall'esito della gara (prezzo, ecc.), con proprio libero giudizio e indipendentemente da metodi preannunciati.

E. 4.2

Il committente ha illustrato il suo modo di procedere, che come primo passaggio prevede di stilare le classifiche per i singoli lotti. I risultati di seguito esposti (solo per i primi 11 classificati) sono quelli aggiornati, prodotti in corso di causa, che assegnano i punteggi sulla base delle disposizioni rettifiche con pubblicazione del 10 marzo 2020. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Ditta Nota Ditta Nota Ditta Nota CO 1 5.928 CO 4 5.887 CO 4 5.829 CO 4 5.887 CO 1 5.878 CO 1 5.827 CO 2 5.804 CO 2 5.804 CO 2 5.691 CO 3 5.705 CO 6 5.709 CO 5 5.666 CO 5 5.699 CO 5 5.699 CO 3 5.593 CO 9 5.581 CO 3 5.691 CO 7 5.585 CO 7 5.558 RI 1 5.640 CO 6 5.543 CO 8 5.551 CO 9 5.581 CO 8 5.533 C _____ SA 5.220 CO 7 5.558 CO 9 5.482 RI 1 5.188 CO 8 5.237 _____ SA 5.323 CO 6 5.153 C _____ SA 5.205 C _____ SA 5.109 Il committente stabilisce quindi il primo classificato per ogni zona. Per il lotto 1 si tratta della CO 1, per il lotto 2 della CO 4. Per il terzo lotto, esclude le ditte CO 4 e CO 1, già aggiudicatari negli altri lotti con un'offerta di punteggio più alto. Esclude pure di aggiudicare il primo posto del lotto 3 alla CO 2 poiché il suo punteggio di 5.691 è inferiore a quello di 5.804 totalizzato nei lotti 1 e 2. Identico ragionamento per le ditte CO 5 e CO 3, che avendo totalizzato un punteggio maggiore nel

lotto 1, non entrano in considerazione per il lotto 3. Di conseguenza, il committente assegna il primo posto del lotto 3 alla CO 7. Allo stesso modo procede per stabilire i secondi e i terzi classificati. Per la zona 1 la scelta ricade sulla CO 3, siccome alla CO 2 assegna il secondo posto del lotto due, nel quale ha raggiunto il medesimo punteggio, per vicinanza geografica. Per il terzo lotto, il secondo posto è assegnato alla CO 8SA, siccome la CO 6 ha totalizzato per questa zona un punteggio inferiore a quello ottenuto nel lotto 2, zona per la quale le è quindi attribuito il terzo posto. La stazione appaltante assegna quindi il terzo posto per il lotto 1 alla CO 5 e per il lotto 3 alla CO 9. Riassumendo, il committente, nella scelta del lotto da assegnare a un offerente, dà la priorità all'offerta del medesimo concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto. La classifica (aggiornata) si presenta quindi così: Zona 1 Zona 2 Zona 3 Ditta Nota Ditta Nota Ditta Nota 1 CO 1 5.928 1 CO 4 5.887 CO 4 5.829 CO 4 5.887 CO 1 5.878 CO 1 5.827 CO 2 5.804 2 CO 2 5.804 CO 2 5.691 2 CO 3 5.705 3 CO 6 5.709 CO 5 5.666 3 CO 5 5.699 CO 5 5.699 CO 3 5.593 CO 9 5.581 CO 3 5.691 1 CO 7 5.585 CO 7 5.558 RI 1 5.640 CO 6 5.543 CO 8 5.551 CO 9 5.581 2 CO 8 5.533 C_____ SA 5.220 CO 7 5.558 3 CO 9 5.482 RI 1 5.188 CO 8 5.237 T_____ SA 5.323 CO 6 5.153 C_____ 5.205 C_____ SA 5.109

E. 4.3

Secondo la ricorrente tale modo di procedere è contrario alle regole di gara. La committenza avrebbe dovuto stabilire il primo aggiudicatario di ogni lotto, assegnando quindi alla CO 1 il primo. A CO 4, giunta prima in graduatoria sia nel secondo sia nel terzo lotto, andrebbe assegnato il secondo dove ha totalizzato un punteggio più alto e dove ha maggior vicinanza geografica. Il primo rango del lotto 3 andrebbe poi assegnato alla CO 2. Il committente avrebbe infatti dovuto privilegiare le offerte giunte più in alto in graduatoria all'interno di un medesimo lotto.

E. 4.4

La tesi dell'insorgente va condivisa. Effettivamente, la regola di gara secondo cui in caso di possibile aggiudicazione in più lotti il committente avrebbe considerato l'offerta col punteggio più alto (tra quelle giunte prime di quel concorrente) non può che riferirsi a offerte posizionate al primo rango (giunte prime) o quantomeno al medesimo rango in più lotti. L'interpretazione che ne ha fatto la committenza giunge in effetti a risultati inconciliabili con i principi che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche, segnatamente quello della parità di trattamento tra offerenti. La stazione appaltante assegnerebbe infatti il secondo posto del lotto 2 alla CO 2, quando questa potrebbe ottenere il primo nella zona 3, assicurandosi il 45-55% dei lavori, a fronte del 35-25% riservato ai secondi classificati. Emblematico di questa disparità di trattamento è il fatto che la CO 7, giunta soltanto sesta nella graduatoria parziale, ottiene il primo posto nel lotto 3, con un'offerta peggiore di quella della CO 2, della CO 5 e della CO 3, tutte posizionate al secondo o al terzo posto negli altri lotti. In questo modo la committenza ha confrontato le offerte sulla base di punteggi risultanti da classifiche diverse. Benché i tre lotti riguardino prestazioni e quantitativi identici, le graduatorie esprimono un giudizio oggettivo unicamente per il singolo lotto. Offerte inoltrate per zone diverse non sono infatti paragonabili tra loro già solo per il fatto che alcuni offerenti hanno concorso solo per una zona, mentre quelli che hanno insinuato offerte in più lotti non hanno proposto lo stesso prezzo per tutte le zone. La regola di gara in merito a come assegnare i lotti in caso di concorrenti risultati possibili aggiudicatari in più zone non brilla per chiarezza, ma non può che essere interpretata nel senso sopra descritto, conformemente al principio della parità di

trattamento tra offerenti. La censura della ricorrente è quindi fondata.

E. 5

Restano ora da esaminare le ulteriori censure della ricorrente. Essa sostiene innanzitutto che tra le dieci referenze addotte dalla CO 9 ve ne sarebbe una relativa all'estensione della rete elettrica a P_____ (n. 9) per cui è stato presentato un contratto di consorzio relativo a un'opera diversa, ossia concernente la referenza n. 7 (estensione della rete elettrica a B_____).

E. 5.1

In relazione al criterio di aggiudicazione "referenze per lavori analoghi", la pos. 224.410 delle disposizioni particolari CPN 102 prevedevano quanto segue. Si richiede la compilazione della tabella referenze contenuta nel fascicolo "dichiarazioni dell'offerente" indicando l'elenco dei lavori simili svolti direttamente dall'offerente negli ultimi 5 anni, il cui importo di ogni singolo oggetto sia superiore a CHF 100'000.- per i lavori di posa di condotte o tracciati e sia superiore a CHF 30'000.- per i lavori relativi alle cabine di trasformazione. Fa stato la data della fattura finale. Sono ammesse le referenze per lavori fatti in consorzio solamente se la quota percentuale di partecipazione nel consorzio supera il valore soglia fissato. In caso di consorzio deve essere allegato il giustificativo relativo alla quota di consorzio. In assenza di tale documento la referenza non sarà ritenuta valida.

E. 5.2

La CO 9 ha addotto una referenza per i lavori concernenti l'estensione della rete elettrica "Via _____ a P _____", del valore di fr. 312'340.85, segnalando di averli eseguiti quale consorziata in misura del 50%. Ha allegato all'offerta la relativa fattura, emessa dal consorzio composto assieme alla CO 1. Quale contratto di consorzio ha tuttavia annesso quello riferito a un'altra referenza, ossia le opere eseguite nel Comune di B_____, sempre con la CO 1. La committenza ha spiegato di aver preso in considerazione comunque la referenza siccome nella sua offerta la CO 1 si è avvalsa della medesima opera, producendo il contratto di consorzio con la CO 9, da cui risulta una partecipazione paritaria delle stesse (50%). A suo giudizio, non ammettere la referenza avrebbe costituito eccessivo formalismo.

E. 5.3

Nel caso concreto, l'agire della committenza è sostenibile. La presentazione del contratto di consorzio serviva a verificare che la quota di partecipazione dell'offerente superasse il valore fissato (fr. 100'000.-), senza dover sollecitare il concorrente a fornire informazioni dopo l'apertura delle offerte. In questo caso particolare, la committente, grazie alla documentazione prodotta dalla CO 1, ha potuto verificare facilmente e immediatamente la veridicità dell'informazione rilasciata dalla CO 9. È quindi senza eccedere nell'uso del proprio potere di apprezzamento che l'ente appaltante ha considerato valida la referenza addotta, alla stessa stregua di quanto avvenuto per la CO 1.

E. 6

La ricorrente sostiene infine che molte ditte concorrenti avrebbero prodotto dichiarazioni della Commissione paritetica cantonale scadute e andavano pertanto escluse dalla gara.

E. 6.1

Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/ Marc Steiner , Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018 consid. 3.1).

E. 6.2

Riallacciandosi all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di: a) AVS/AI/IPG/AD; b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; c) SUVA o istituto analogo; d) Cassa pensione (LPP); e) Imposte alla fonte; f) Imposte federali, cantonali e comunali; g) Imposte sul valore aggiunto (IVA); h) Pensionamento anticipato (PEAN); i) Contributi professionali; unitamente ad una dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro. L'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. Il capitolato d'appalto riprende questa prescrizione, precisando che le dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio e non possono essere state rilasciate più di 6 mesi prima dell'inoltro dell'offerta (CPN 102, pos. 252.100)

E. 6.3

Per principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto - quest'ultimo - notoriamente inammissibile.

E. 6.4

Da quanto sopra esposto si deve dedurre che le attestazioni della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile (CPC), per essere considerate valide, dovevano essere rilasciate dopo il 20 novembre 2019, ossia sei mesi prima del termine per la scadenza delle offerte (20 maggio 2020) e attestare il rispetto dei disposti del contratto collettivo di lavoro al momento della loro emissione. Irrilevante è il fatto che l'attestato indicasse un periodo di validità di tre mesi. La durata di validità dell'attestazione nell'ambito del pubblico concorso che qui ci occupa è definita dall'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP e dalle

disposizioni particolari stabilite dalla committenza. D'altra parte, anche il direttore della CPC, interpellato dalla committente, ha confermato che l'indicazione della durata di validità di tre mesi è frutto di una svista e sarebbe stata adeguata in futuro al periodo di sei mesi indicato dalla predetta normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2020. La ricorrente, che muove questa critica in maniera piuttosto generica, non arriva a sostenere che concorrenti abbiano prodotto attestazioni risalenti a prima del 20 novembre 2019. Anche se fosse, il vizio non comporterebbe l'esclusione dell'offerta, ma l'assegnazione, da parte della committente, di un termine per produrre un certificato aggiornato. Anche questa censura va quindi respinta.

E. 7

Può infine essere ritenuta evasa la censura, abbozzata in via prudenziale dall'insorgente, relativa alla nota assegnatale per il criterio referenze (5.5) siccome la committente, pur senza spiegazioni, nelle graduatorie aggiornate ha modificato il punteggio assegnandole 6.

E. 8

Visto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto e le decisioni impugnate annullate. Gli atti sono rinviati alla committente affinché aggiudichi nuovamente la commessa per i tre lotti, dopo aver stilato una nuova classifica sulla base dei criteri esposti al consid. 4.4. e delle disposizioni rettifiche con pubblicazione del 10 marzo 2020.

E. 9

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

E. 10

Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incanto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti). La tassa di giustizia è quindi posta a carico della committenza e delle ditte resistenti, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Esse rifonderanno inoltre all'insorgente, patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). La CO 7 va esente da spese, non essendosi opposta all'accoglimento del ricorso. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. le decisioni del 25 settembre 2020 con cui l'CO 10 SA ha aggiudicato a nove ditte diverse la commessa per l'esecuzione delle opere di sottostruttura e genio civile per il biennio maggio 2020 - dicembre 2022 per i tre lotti in cui è stata suddivisa sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati alla committente per nuova decisione ai sensi del consid. 8. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'800.- è posta a carico di CO 10 SA in ragione di un mezzo (fr. 2'400.-) e di CO 4, CO 5, CO 1 in ragione di un sesto (fr. 800.-) ciascuna. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. 3. A titolo di ripetibili alla ricorrente saranno versati complessivamente fr. 3'000.- e meglio fr. 1'500.- da CO 10 SA e fr. 500.- ciascuno da CO 4, CO 5 e CO 1. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.